

REGOLAMENTO (UE) N. 1360/2011 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2011****che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/867/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 marzo 2011, in applicazione della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽³⁾. Il regolamento (UE) n. 204/2011 prevede, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Libia nonché quelli della Libyan Arab Foreign Bank.
- (2) Tenuto conto dell'UNSCR 2009 (2011) e in applicazione della decisione 2011/625/PESC, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC ⁽⁴⁾, il regolamento (UE) n. 965/2011 dispone, in particolare, adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche onde sostenere la ripresa economica del paese.
- (3) Il 16 dicembre 2011 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito a norma della UNSCR 1970 (2011), ha deciso di porre fine alle misure riguardanti la Banca cen-

trale della Libia e la Libyan Arab Foreign Bank. In linea con la decisione 2011/867/PESC, è opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 204/2011.

- (4) Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:

- a) Libyan Investment Authority; e
- b) Libyan Africa Investment Portfolio,

e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

⁽¹⁾ Cfr. pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 23.9.2011, pag. 30.